

GRAN CONSIGLIO

Sessione di dicembre 2023

Iniziativa parlamentare CGSic concernente l'introduzione immediata dello scambio di atti giuridici per via elettronica nella procedura giudiziaria amministrativa (regolamentazione transitoria) (primo firmatario Metzger)

Già nella sessione di giugno 2010, il Gran Consiglio aveva stabilito delle regolamentazioni in merito allo scambio di atti giuridici in forma elettronica. Il Governo non ha ancora posto in vigore la legge.

Da oltre 10 anni nelle procedure civili (incl. procedure dinanzi alle autorità di conciliazione) e nei procedimenti penali (tra cui rientra anche lo scambio con la Procura pubblica e la Polizia cantonale, nella misura in cui esso sottostà al codice di diritto processuale penale) è possibile inoltrare istanze con una firma elettronica qualificata tramite una piattaforma di trasmissione riconosciuta (IncaMail, PrivaSphere). In particolare negli ultimi 2 anni, sempre più soggetti di diritto hanno fatto uso di questa possibilità.

Nei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo al momento questa possibilità è ancora negata ai soggetti di diritto. Nel successivo procedimento dinanzi al Tribunale federale essa è invece ammessa.

Nella sessione di ottobre di quest'anno il Gran Consiglio ha sì emanato la legge sull'amministrazione digitale e tramite modifiche in altri atti normativi ha anche svolto una revisione della legge sulla giustizia amministrativa e disciplinato la possibilità dell'inoltro di istanze per via elettronica. In questo contesto il Gran Consiglio ha associato le regolamentazioni all'introduzione di Justitia.Swiss. In altre parole l'inoltro di istanze per via elettronica sarà possibile solo quando Justitia 4.0 sarà in funzione.

Il 1° gennaio 2025 i tribunali cantonali superiori verranno unificati nel Tribunale d'appello. In quel momento la LCEG (legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia) disponibile solo come disegno non sarà ancora in vigore e la piattaforma Justitia.Swiss che si basa su di essa non sarà ancora in funzione, quindi non sarà ancora approvata per la procedura giudiziaria amministrativa cantonale [cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio (quaderno n. 1 / 2023-24, pagina 65)]. Non è nemmeno possibile prevedere se negli anni successivi sarà possibile utilizzare l'inoltro di istanze per via elettronica.

Dal 1° gennaio 2025 e a tempo indeterminato si creerà quindi la situazione seguente: nella sezione di diritto penale e civile (incl. esecuzione e fallimento) del Tribunale d'appello le istanze elettroniche saranno possibili, mentre nella sezione di diritto pubblico e di diritto delle assicurazioni sociali non saranno possibili. Ciò comporta incertezza, anche perché in registri delle piattaforme di trasmissione IncaMail e PrivaSphere il Tribunale amministrativo dei Grigioni è già elencato (eingabe@vg.gr.ch) e perché sono noti casi in cui sono state inoltrate per via elettronica istanze che non hanno potuto essere considerate.

Con queste premesse non può essere preteso che si aspetti fino all'introduzione non garantita di Justitia 4.0 e fino all'approvazione della piattaforma Justitia.Swiss il 1° gennaio 2025 o più tardi. Il diritto procedurale deve servire ai soggetti di diritto.

La CGSic intende contrastare questo problema con una disposizione di diritto transitorio. A questo scopo sceglie lo strumento dell'iniziativa parlamentare per porre in vigore il più rapidamente possibile la revisione parziale.

Incarichiamo perciò il Gran Consiglio di modificare come segue la legge sulla giustizia amministrativa:

Nuovo art. 38a:

Scambio di atti giuridici per via elettronica

1 Le memorie e altre istanze possono essere inoltrate al tribunale per via elettronica.

2 Con il consenso delle parti interessate, il tribunale può trasmettere per via elettronica provvedimenti e decisioni.

3 Nello scambio di atti giuridici per via elettronica occorre utilizzare la firma elettronica qualificata conformemente alla legge federale del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (RS 943.03). Inoltre l'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (RS 272.1) vale per analogia.

Nuovo art. 85 cpv. 4:

Le disposizioni dell'art. 38a relative allo scambio di atti giuridici per via elettronica nel procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo e al Tribunale d'appello rimangono in vigore finché la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sarà posta in vigore e la piattaforma Justitia.Swiss per la procedura amministrativa (giudiziaria) cantonale basata su di essa sarà approvata.

Nuovo art. 86 cpv. 4:

Le disposizioni dell'art. 38a relative allo scambio di atti giuridici per via elettronica nella procedura dinanzi al Tribunale amministrativo e al Tribunale d'appello entrano in vigore immediatamente dopo che il termine di referendum sarà scaduto inutilizzato.

Coira, 7 dicembre 2023

Metzger, Müller, Cramer, Derungs, Oesch, Spagnolatti, Stocker, Walser, Wieland